



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 9/36 DEL 24.03.2022

Oggetto: Progetto definitivo per la realizzazione di una centrale di generazione elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica da 8,2 MW sita presso terreno ex cava Canaglia nel Comune di Sassari in località Canaglia, con connessione alla rete nel Comune di Porto Torres. Proponente: Lintalia S.r.l. Procedura di Verifica di assoggettabilità alla valutazione d'impatto ambientale (V.I.A.). D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Società Lintalia S.r.l. (di seguito proponente) ha presentato, in data 9.9.2021 (prot. D.G.A. n. 20808 di pari data) e regolarizzato in data 20.9.2021 (prot. D.G.A. n. 21627 di pari data), in data 27.9.2021 (prot. D.G.A. n. 22156 di pari data) e, da ultimo, in data 11.10.2021, presso il Servizio valutazione impatti e incidenze ambientali (di seguito Servizio V.I.A.), l'istanza di Verifica di assoggettabilità alla V.I.A. per l'intervento "Progetto definitivo per la realizzazione di una centrale di generazione elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica da 8,2 MW sita presso terreno ex cava Canaglia nel Comune di Sassari in località Canaglia, con connessione alla rete nel Comune di Porto Torres", ascrivibile alla categoria di cui al punto 2, lett. b ("impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza superiore a 1MW. Centrali solari termodinamiche con potenza elettrica superiore a 1 MW") dell'Allegato B1 alle Direttive di cui alla Delib.G.R. n. 11/75 del 24.3.2021.

L'intervento, il cui costo è stimato in circa 6,96 M€, consiste nella realizzazione, nel territorio del Comune di Sassari, in località Canaglia, di un impianto fotovoltaico (FV), avente potenza nominale pari a 8,2 MWp, e delle opere funzionali alla connessione con la rete di e-Distribuzione, presso la Cabina Primaria "Nurra 2", sita nel Comune di Porto Torres (SS). L'impianto sarà installato all'interno della cava, attualmente dismessa, denominata "Canaglia Ovest" (n. 385C del Catasto cave), per l'estrazione di tout venant di scisto, e che nel 2007, anno di predisposizione del Catasto cave, risultava "archiviata con procedimento di recupero ambientale in corso".

Secondo il vigente Piano urbanistico comunale (P.U.C.) di Sassari, l'area occupata dall'impianto FV ricade in zona omogenea H - "Ambiti di salvaguardia dei beni paesaggistici", sottozona H 3.2 - "Scavi e cave dismesse" e marginalmente sotto zona H 2.9 "Boschi e foreste".

Il campo FV, che occupa una superficie di circa 16,4 ha, prevede l'installazione di 18.222 moduli FV, in silicio policristallino, montati su strutture ad inseguimento solare (tracker), ancorate al suolo con pali d'acciaio semplicemente infissi nel terreno, di potenza unitaria pari a 450 Wp, per una potenza



nominale complessiva di 8,2 MWp, e una produzione attesa di energia elettrica pari a 12,7 GWh /anno.

In merito alle opere di connessione, l'impianto sarà allacciato alla rete di e-Distribuzione presso la cabina primaria "Nurra 2", mediante la realizzazione di un elettrodotto MT 15 kV in cavo interrato, di lunghezza pari a circa 12 km e sviluppo lungo strade provinciali S.P. 4, S.P. 34, S.P. 93 e strade comunali, di una cabina di consegna collocata all'interno dell'area d'impianto e di n. 2 cabine di sezionamento lungo il tracciato dell'elettrodotto.

L'Assessore ricorda che, durante l'iter procedimentale, sono pervenuti i seguenti pareri/contributi istruttori:

- nota prot. n. 22383 del 14.10.2021 (prot. D.G.A. n. 23924 di pari data) dell'Ente Acque della Sardegna – Enas;
- nota prot. n. 36065 del 10.11.2021 (prot. D.G.A. n. 26354 di pari data) del Servizio del Genio civile di Sassari;
- note prot. n. 58975 del 24.11.2021 (prot. D.G.A. n. 27906 di pari data) e prot. n. 4724 del 31.1.2021 (prot. D.G.A. n. 2319 di pari data) del Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale nord ovest (di seguito Servizio Tutela del paesaggio);
- nota prot. n. 87459 del 10.12.2021 (prot. D.G.A. n. 29576 di pari data) del C.F.V.A. – Servizio territoriale Ispettorato ripartimentale di Sassari (di seguito C.F.V.A.);
- nota prot. n. 45621 del 22.12.2021 (prot. D.G.A. n. 30960 di pari data) dell'A.R.P.A.S. – Dipartimento Sassari e Gallura.

L'Assessore continua riferendo che il Servizio V.I.A., esaminata la documentazione depositata e preso atto dei pareri pervenuti, ha concluso l'istruttoria evidenziando che non è possibile escludere impatti ambientali negativi e significativi per l'intervento in esame, riconducibili, in particolare, alle seguenti criticità:

1. in relazione alla localizzazione:
 - 1.1 l'intervento, comprensivo di opere di connessione, si sovrappone con aree non idonee, di cui alla Tabella 1 dell'allegato b) alla Delib.G.R. n. 59/90 del 27.11.2020, recante "Individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti energetici alimentati da fonti energetiche rinnovabili", come di seguito specificato:



- 1.1.1 Area impianto:
 - 1.1.1.1 punto 9.4: aree con pericolosità elevata da frana Hg3;
 - 1.1.1.2 punto 12.6: territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
 - 1.1.1.3 punto 13.7: zone umide, laghi naturali ed invasi artificiali e territori contermini compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
 - 1.1.1.4 punto 14.4: Parco Geominerario ambientale e storico della Sardegna.
- 1.1.2 Opere di connessione:
 - 1.1.2.1 punto 9.1: aree con pericolosità idraulica molto elevata Hi4;
 - 1.1.2.2 punto 11.2: aree di notevole interesse pubblico (art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004);
 - 1.1.2.3 punto 12.3: fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
 - 1.1.2.4 punto 12.6: territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento (previa attestazione del C.F.V.A.);
 - 1.1.2.5 punti 12.10 e 13.14: zone di interesse archeologico (aree);
 - 1.1.2.6 punto 13.1: fascia costiera;
 - 1.1.2.7 punto 14.4: aree dell'organizzazione mineraria e Parco Geominerario ambientale e storico della Sardegna;
- 1.2 l'area in cui è previsto il posizionamento dell'impianto, pur essendo in parte degradata a causa della pregressa attività di cava, non è integralmente inquadrabile tra le aree brownfield, definite dalla Delib.G.R. n. 59/90 del 27.11.2020 e considerate come aree preferenziali per la localizzazione di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili, in quanto, all'interno di essa, si possono individuare porzioni mai interessate da lavorazioni e/o aree caratterizzate da un evoluto stadio di ripristino della copertura vegetale;
- 1.3 l'area di impianto ricade, secondo la zonizzazione del P.U.C. di Sassari, in zona urbanistica omogenea H – Ambiti di salvaguardia dei beni paesaggistici", sottozona H 3.2 "Scavi e cave dismesse" e marginalmente sotto zona H 2.9 "boschi e foreste".



Secondo le N.T.A del P.U.C, le trasformazioni ammesse in queste aree sono condizionate: alla minima trasformabilità; alla limitata visibilità; al contenimento delle superfici e dei volumi funzionali alle strette necessità nonché alla loro rapida e completa reversibilità. In particolare, per la sottozona H 3.2 scavi e cave dismesse, in cui ricade il posizionamento delle strutture FV, si interviene attraverso progetti di recupero di riqualificazione e recupero ambientale e sono ammessi: interventi riguardanti operazioni di bonifica; interventi di messa in sicurezza e recupero; interventi che devono promuovere ove possibile il ripristino dei luoghi anche al fine della valorizzazione ambientale tenendo conto della conservazione dell'identità storica e culturale del paesaggio;

- 1.4 sulla base della cartografia del P.P.R., l'area risulta all'interno dell'Ambito di Paesaggio costiero n. 14 Golfo dell'Asinara ed inquadrabile come area naturale o semi-naturale con componente ambientale di paesaggio costituita da vegetazione a macchia e per la quale valgono le disposizioni di cui all'art. 26 delle N.T.A. del P.P.R. ("1. Nelle aree seminaturali sono vietati gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica, fatti salvi gli interventi di modificazione atti al miglioramento della struttura e del funzionamento degli ecosistemi interessati, dello status di conservazione delle risorse naturali biotiche e abiotiche, e delle condizioni in atto e alla mitigazione dei fattori di rischio e di degrado. 2. In particolare nelle aree boschive sono vietati:
- 1.4.1 gli interventi di modificazione del suolo, salvo quelli eventualmente necessari per guidare l'evoluzione di popolamenti di nuova formazione, ad esclusione di quelli necessari per migliorare l'habitat della fauna selvatica protetta e particolarmente protetta, ai sensi della L.R. n. 23 del 29.7.1998;
 - 1.4.2 ogni nuova edificazione, ad eccezione di interventi di recupero e riqualificazione senza aumento di superficie coperta e cambiamenti volumetrici sul patrimonio edilizio esistente, funzionali agli interventi programmati ai fini su esposti;
 - 1.4.3 gli interventi infrastrutturali (viabilità, elettrodotti, infrastrutture idrauliche, ecc.), che comportino alterazioni permanenti alla copertura forestale, rischi di incendio o di inquinamento, con le sole eccezioni degli interventi strettamente necessari



- per la gestione forestale e la difesa del suolo [...];
- 1.4.4 l'area è caratterizzata da una morfologia irregolare, con dislivelli fino a circa 40 metri, e presenza di fronti di scavo, versanti mediamente inclinati e spianate, che sono il risultato di attività di scavo e accumulo di materiali. La proposta progettuale comporta la movimentazione di significativi volumi di materiale e la necessità di opere di stabilizzazione dei versanti;
- 1.4.5 l'area ricade all'interno di aree perimetrate dal vigente P.A.I. a pericolosità elevata da frana (Hg3) e per essa valgono le limitazioni di cui all'art. 32 delle N.T. A. del P.A.I.;
- 1.4.6 l'analisi del Catasto cave (da cui risulta che si tratta di una "cava archiviata con procedimento di recupero ambientale in corso"), risalente al 2007, e dell'attuale stato dei luoghi, sulla base della documentazione fornita dal proponente e delle ortofoto disponibili, indicano che l'area sarebbe tuttora gravata da vincoli minerari di recupero ambientale; in merito allo stato di avanzamento degli interventi di recupero ambientale della cava dismessa, il proponente non ha fornito nessuna informazione;
- 1.4.7 sulla base delle analisi effettuate dal Servizio Tutela del paesaggio, tendenti all'identificazione degli elementi caratterizzanti e qualificanti il paesaggio, come riportato nella nota prot. n. 58975 del 24.11.2021, "[...] per l'area oggetto di intervento, emerge un quadro generale contrassegnato da:
- 1.4.7.1 il sistema collinare rappresentato dalle alture ampiamente visibili di Monte Santa Giusta a nord e, a nord-est ed est, Punta Pedru Ghisu, Punta de Lu Rumasinu e Punta de sa Janna Strinta (con quote comprese tra circa 200 e 340 metri), caratterizzati da un'elevata naturalità evidenziata da una copertura boscata pressoché continua;
- 1.4.7.2 il rilevante pregio paesaggistico dei tratti di costa immediatamente ad est e a nord della centrale fotovoltaica in oggetto, come evidenziato dalla citata Dichiarazioni di notevole interesse pubblico;
- 1.4.7.3 il reticolo stradale di impianto rappresentato dalla S.P. 4 (da cui è ben visibile la centrale fotovoltaica percorrendo il tratto sopraelevato a sud-ovest della stessa), dalla S.P. 34 e dalla S.P. 93, tracciati lungo i quali



- si sviluppa l'elettrodotto di interconnessione tra il campo fotovoltaico e la cabina Nurra 2";
- 1.4.7.4 lungo il tracciato dell'elettrodotto, le n. 2 di cabine di sezionamento sono collocate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico:
- 1.4.7.4.1 la prima, sita lungo la S.P. 4, in un terreno privato interessato dalla Dichiarazione di notevole interesse pubblico notificata con D.M 14.1.1966;
- 1.4.7.4.2 la seconda, sita lungo la S.P. 34, nella fascia dei 150 metri dal Fiume Santo, in un'area verde a meno di 100 metri dal Nuraghe Renuzzu, bene paesaggistico cod. 4306 del Repertorio del Mosaico dei beni paesaggistici;
2. l'area presenta attualmente superfici con fitta vegetazione sviluppatasi spontaneamente a seguito della dismissione della cava. Come attestato dal C.F.V.A con la suelencata nota: "la vegetazione è ripartibile nelle seguenti tre classi:
- 2.1 vegetazione mediterranea qualificabile come bosco mai oggetto di discarica;
- 2.2 vegetazione mediterranea qualificabile come bosco frutto di colonizzazione di aree di discarica;
- 2.3 vegetazione mediterranea non qualificabile come bosco priva di requisiti geometrici più aree nude.
- In relazione alle previsioni progettuali si osserva che gli impianti sono parzialmente sovrapposti alle aree boscate [...];
3. la regolarizzazione della superficie necessaria a rendere l'area idonea all'installazione dell'impianto FV comporta inevitabilmente la perdita della vegetazione presente. A tale riguardo, le informazioni fornite dal proponente, in relazione alle componenti flora e vegetazione, non risultano sufficienti per un inquadramento dell'area e per una definizione del suo livello di naturalità e qualità ambientale. Il riferimento alla cartografia del Piano forestale ambientale regionale (P.F.A.R.) non è chiaro, in quanto si indicano n. 3 serie di vegetazione anziché l'unica serie climatofila corrispondente all'area in esame. Inoltre, l'informazione sulle serie di vegetazione fornisce solo il dato relativo alla vegetazione potenziale; spetta invece al proponente descrivere le differenti comunità vegetali e inquadrarle in tale serie, individuando gli aspetti maturi, eventualmente presenti, e le tappe seriali. Inoltre, non si prevede la



conservazione del substrato fertile rimosso con le operazioni di livellamento, né l'apporto di nuovo terreno vegetale necessario a garantire i successivi processi di inerbimento e rinaturalizzazione. La misura proposta, concernente nel mantenimento di una fascia verde di rispetto larga 25 metri, sovrapponendosi apparentemente ad aree già in parte vegetate o al laghetto presente sul confine Ovest, non può essere ritenuta in grado di compensare la perdita di copertura vegetale generata dall'intervento;

4. in merito alla creazione di fronti alti 12 metri contenuti da gabbioni in pietrame, derivanti dalla nuova conformazione prospettata, la cui pendenza non può essere ovviamente quella indicata del 12%, che richiederebbe una proiezione orizzontale non compatibile con il layout di progetto presentato, la documentazione prodotta dal proponente non fornisce sufficienti garanzie di riduzione del rischio di frana, ottenibili solo a fronte di un accurato dimensionamento geotecnico e dello studio di compatibilità geologica e geotecnica previsto all'art. 25 delle N.T.A del P.A.I.;
5. in relazione all'impatto sul paesaggio, il Servizio Tutela del paesaggio nella nota prot. n. 58975 del 24.11.2021, sottolinea la particolare visibilità dell'impianto dalla strada S.P. 4, in virtù della sua posizione sopraelevata rispetto alle aree circostanti connotate da elementi di rilevante pregio paesaggistico; questo impone la necessità di adottare misure mitigative in maniera da attenuarne l'impatto visivo, attraverso la previsione di una fascia di schermature arboree da predisporre in almeno tre filari sfalsati, progettati in funzione delle visuali da mitigare. A tale proposito, la fascia perimetrale vegetata prevista in progetto, le cui modalità di realizzazione ed il cui posizionamento rispetto alle altimetrie ed ai confini del lotto d'impianto non sono chiari, risulta inadeguata ai fini del mascheramento dell'impianto in quanto si attesterebbe su quote inferiori rispetto a quelle delle strutture FV.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce, quindi, che il Servizio V.I.A., evidenziato quanto sopra, considerato che la documentazione depositata risulta sufficiente per la comprensione delle dimensioni e delle caratteristiche dell'intervento e per l'individuazione dei potenziali impatti, ha concluso l'istruttoria con la proposta di assoggettare alla procedura di V.I.A. l'intervento in questione, in quanto soltanto lo Studio di impatto ambientale (S.I.A.), consente di individuare e valutare più approfonditamente l'entità degli impatti potenziali, l'analisi di alternative progettuali orientate alla



minimizzazione di tali impatti, nonché indicare le opportune misure di mitigazione e di compensazione di quelli residui.

Lo S.I.A, oltre che esaminare in maniera approfondita le criticità sopra rilevate, dovrà:

1. essere accompagnato dagli elaborati del progetto, così come definito dall'art. 5, comma 1, lettera g), del D.Lgs. n. 152/2006, relativi anche alle opere elettriche di connessione;
2. contenere il piano/progetto degli interventi di ripristino dell'area di cava, da armonizzare con il layout progettuale dell'impianto, in coerenza con quanto previsto dall'Allegato b alla Delib.G.R. n. 59/90 del 27.11.2020: "[...] contestualmente all'avvio dell'istanza delle eventuali procedure di V.I.A. e/o di Autorizzazione dell'impianto, dovrà essere presentato un dettagliato piano di recupero dell'area estrattiva, anche in variante rispetto al progetto di recupero eventualmente già approvato, con obbligo di conclusione della fase di messa in sicurezza delle aree e recupero morfologico prima dell'avvio dei lavori dell'impianto a F.E.R.";
3. contemplare l'esame di soluzioni alternative, in particolare localizzative e dimensionali:
 - 3.1 escludendo, o riducendo al minimo, l'interessamento di aree ascrivibili a bosco, ai sensi del D.Lgs. n. 34/2018 e della L.R. n. 8 del 27 aprile 2016;
 - 3.2 contenendo, a parità di potenza nominale dell'impianto, l'occupazione di suolo, con l'utilizzo di moduli FV più efficienti;
 - 3.3 prediligendo aree pianeggianti o sub-pianeggianti nelle quali è ridotta la necessità di opere di sistemazione morfologica ed è minore l'impatto visivo;
 - 3.4 individuando all'interno della cava le aree già compromesse dall'attività estrattiva, e non ancora ripristinate, o non ancora ricolonizzate da fitta vegetazione spontanea;
4. contenere l'analisi costi-benefici, sulla base della quale il proponente ha individuato, tra più alternative (tra cui "l'alternativa zero"), coerenti con le indicazioni di cui ai punti precedenti, la soluzione proposta con riferimento esplicito alle esternalità ambientali relative alle fasi di installazione, esercizio e dismissione. A tale fine, tra l'altro, dovranno essere messi in evidenza anche gli effetti e le ricadute economico-sociali a livello locale in termini produttivi e occupazionali;
5. contenere, tramite un'adeguata indagine floristica, la caratterizzazione dei differenti aspetti vegetazionali presenti, rappresentandone cartograficamente la distribuzione nell'ambito dell'area di intervento. A tale fine, potranno essere utili anche informazioni relative allo strato erbaceo, che sarà verosimilmente povero e discontinuo sui cumuli di sfridi e, in generale, sui



- materiali derivanti dall'attività estrattiva. Le informazioni raccolte sulle caratteristiche floristiche e strutturali di ciascun aspetto vegetazionale rappresenteranno la base su cui valutare l'impatto complessivo e definire le eventuali misure di mitigazione e/o compensazione;
6. definire, con un livello di progettazione adeguato, le opere di compensazione paesaggistica/ ambientale, da contabilizzare nel quadro economico e nel computo metrico estimativo; in particolare, in relazione alle fasce vegetate perimetrali dovranno essere riportati: la collocazione planimetrica su ortofoto, i sestri d'impianto, le specie individuate, le modalità di realizzazione, l'interessamento delle aree umide (laghetto), il ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica sui versanti esterni di discarica, la simulazione foto-realistica da cui si evincano gli effetti mitigativi/compensativi;
 7. prevedere uno specifico monitoraggio ex-ante, che descriva gli habitat e le specie presenti nell'area d'intervento e che supporti le scelte progettuali in termini di layout impiantistico e minimizzazione degli impatti sia durante la fase di cantiere, che di esercizio e dismissione delle opere;
 8. approfondire gli impatti connessi all'interferenza dell'intervento con aree perimetrate a pericolosità geomorfologica elevata (Hg3) con particolare riferimento alle opere di sistemazione morfologica, per le quali deve essere dimostrata la compatibilità geologica e geotecnica e la condizione di non aggravio del livello di rischio;
 9. quantificare i volumi di scavo e di riporto, necessari a ottenere una superficie idonea a ospitare l'impianto FV, ed il fabbisogno di terreno vegetale di copertura idoneo a favore lo sviluppo del manto erboso nel periodo di esercizio dell'impianto;
 10. approfondire le modalità di gestione delle terre e rocce da scavo, tenendo in debito conto le osservazioni dell'A.R.P.A.S. – Dipartimento Sassari e Gallura, rappresentate con nota prot. n. 30960 del 22.12.2021, in particolare, al fine di massimizzare il riutilizzo in situ, ovvero l'utilizzo in altri siti, come sottoprodotto, e optando per la gestione come rifiuto (recupero/smaltimento) in extrema ratio;
 11. come richiesto anche dall'A.R.P.A.S. - Dipartimento Sassari e Gallura, con la succitata nota, realizzare uno specifico studio idrologico-idraulico che consideri l'impatto degli interventi sul regime dei deflussi superficiali nell'area del campo FV, prevedendo, se necessario adeguate



- opere di regimazione dei deflussi, tali da garantire una corretta gestione delle acque meteoriche; lo studio dovrà tenere nella dovuta attenzione la presenza del piccolo invaso artificiale ubicato sul confine nord-ovest del lotto, da cui si origina un corso d'acqua;
12. in relazione al rischio incendio, considerato che il campo FV è vulnerabile agli incendi di interfaccia, dovrà essere valutata, di concerto col C.F.V.A. – Servizio Ispettorato ripartimentale di Sassari, a tutela dell'interesse pubblico e privato, la realizzazione di idonee opere di prevenzione dagli incendi, di cui garantire la costante manutenzione;
 13. includere la relazione di archeologia preventiva, riferita a tutte le opere in progetto, prevista dall'art. 25, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento al tracciato dell'elettrodotto ed all'area archeologica nei pressi del Nuraghe Renuzzu;
 14. ai fini della mitigazione visiva dell'intervento dare seguito a quanto richiesto dal Servizio tutela del paesaggio, con nota prot. n. 58975 del 24.11.2021, sia per quanto riguarda l'introduzione di nuova vegetazione e la formazione di schermature arboree, sia per quanto riguarda la rappresentazione dell'inserimento paesaggistico "[...] ampie ed esaustive simulazioni dell'intervento, anche da campi medio-lunghi, corredate da apposita planimetria; allo stesso modo dovranno essere evidenziati i punti di scatto e gli angoli di visuale dei vari fotogrammi, ripresi da coni di vedute reali ed effettivi, esattamente valutabili, e non virtuali o fittizi e, così come prescritto nello stesso D.P.C.M., comunque, da luoghi di normale accessibilità [12] e da punti e percorsi panoramici, dai quali sia possibile cogliere con completezza non solo le fisionomie fondamentali del territorio ma, soprattutto, gli effetti dell'inserimento delle opere nel contesto paesaggistico e nell'area di intervento, le sue relazioni e l'adeguatezza delle soluzioni progettuali. [...]";
 15. contenere un'approfondita analisi degli impatti connessi alla cantierizzazione, coerenti con il cronoprogramma, in relazione ai seguenti aspetti:
 - 15.1 traffico indotto durante le operazioni di livellamento e pulizia dell'area, le fasi di trasporto e posa in opera dei pannelli e la realizzazione delle opere connesse;
 - 15.2 impatto legato all'emissione di polveri, all'interferenza con il sistema delle acque sotterranee e superficiali ed alla produzione di terre e rocce da scavo;
 - 15.3 stima della produzione dei rifiuti con indicazione preliminare dei codici CER e modalità di gestione;
 16. contenere un piano di dismissione e ripristino ambientale che espliciti tutte le misure che sarà



necessario predisporre, per garantire il totale recupero dell'assetto morfologico e pedologico, durante e in seguito alla dismissione dell'impianto. A tale fine il piano di ripristino, tra l'altro, dovrà essere corredato di uno specifico cronoprogramma, da cui si evincano con chiarezza le misure di ripristino in funzione dello stato di avanzamento delle fasi di dismissione;

17. includere lo Studio previsionale di impatto acustico, ai sensi dell'Allegato alla Delib.G.R. n. 62 /9 del 14.11.2008, il Piano di monitoraggio ambientale (P.M.A.), ai sensi delle Linee guida I.S. P.R.A., e il Piano di gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi del D.P.R. n. 120/2017, i cui contenuti dovranno essere condivisi con l'A.R.P.A.S. - Dipartimento di Sassari e Gallura e Area tecnico-scientifica.

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale ha espresso il parere favorevole di legittimità, propone alla Giunta regionale di fare propria la proposta del Servizio V.I.A.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato sulla proposta in esame

DELIBERA

di sottoporre all'ulteriore procedura di V.I.A., per le motivazioni esposte in premessa, il "Progetto definitivo per la realizzazione di una centrale di generazione elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica da 8,2 MW sita presso terreno ex cava Canaglia nel Comune di Sassari in località Canaglia, con connessione alla rete nel Comune di Porto Torres" - Proponente: Lintalia S.r.l..

La presente deliberazione è pubblicata nel sito web della Regione Autonoma della Sardegna.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Silvia Curto

Il Vicepresidente

Alessandra Zedda